REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 12 novembre 2026 n.182
(Ratifica Decreto Delegato 20 agosto 2026 n.122)

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto Delegato 20 agosto 2026 n.122 – Modifiche alla Legge 28 gennaio 1981 n.5 "Regolamentazione del distacco e dei permessi per funzioni politiche" e integrazione alla Legge 29 novembre 2022 n.157 "Riforma del sistema previdenziale" e loro successive modifiche - promulgato:

Visti la Legge 28 gennaio 1981 n.5 e successive modifiche, la Legge 29 novembre 2022 n. 157 e successive modifiche, l'articolo 1, comma 5 della Legge 3 marzo 2025 n.30, l'articolo 1, comma 35 della Legge 22 dicembre 2025 n.158, l'articolo 1, comma 14 della Legge 22 dicembre 2023 n.194 e l'articolo 1, comma 33 della Legge 22 dicembre 2025 n.158;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.37 adottata nella seduta del 4 agosto 2026;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 5 novembre 2026;
Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.37 del 5 novembre 2026;
Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 comma 3 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l'articolo 33, comma 6, della Legge Qualificata n.3/2018;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 20 agosto 2026 n.122 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

MODIFICHE ALLA LEGGE 28 GENNAIO 1981 N.5 "REGOLAMENTAZIONE DEL DISTACCO E DEI PERMESSI PER FUNZIONI POLITICHE" E INTEGRAZIONE ALLA LEGGE 29 NOVEMBRE 2022 N.157 "RIFORMA DEL SISTEMA PREVIDENZIALE" E LORO SUCCESSIVE MODIFICHE

Art. 1
(Modifica all'articolo 7 della Legge 28 gennaio 1981 n.5 e successive modifiche)

01. Il primo e secondo comma, dell'articolo 7 della Legge 28 gennaio 1981 n.5 e successive modifiche sono così modificati:

"1. Il lavoratore dipendente eletto Capitano Reggente, per la durata del suo mandato, è collocato in aspettativa e, oltre al diritto al riconoscimento dell'assegno previsto nel Bilancio dello Stato, percepisce la medesima retribuzione prevista nell'Allegato "F" della Legge Organica per i

membri del Congresso di Stato.
2. Lo Stato provvede al versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria dovuta all'Istituto per la Sicurezza Sociale, calcolata sulla base imponibile prevista sul compenso spettante al Capitano Reggente. La durata del mandato è computata ai fini della progressione di carriera, nonché dell'anzianità contributiva e pensionistica.".

1. Dopo il terzo comma, dell'articolo 7 della Legge 28 gennaio 1981 n.5 e successive modifiche sono aggiunti i seguenti commi 3 *bis* e 3 *ter:*

"3 *bis*. Al lavoratore autonomo ed al libero professionista eletto Capitano Reggente per la durata del suo mandato, lo Stato provvede al versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria dovuta all'Istituto per la Sicurezza Sociale, calcolata sulla base imponibile prevista sul compenso spettante al Capitano Reggente. La durata del mandato è computata ai fini dell'anzianità contributiva e pensionistica.
3 *ter*. Gli oneri derivanti dal versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria dovuta all'Istituto per la Sicurezza Sociale, posti a carico dello Stato, sono imputati sul capitolo 1-10-4530 "Oneri a carico dello Stato per gestione fondo pensioni lavoratori dipendenti.".

Art. 1-*bis*
(Modifica dell'articolo 6 della Legge n.5/1981)

1. L'articolo 6 della Legge n.5/1981 è così sostituito:

"Art. 6
(Permessi non retribuiti per i lavoratori dipendenti membri del Consiglio Grande e Generale)

1. I datori di lavoro sono inoltre tenuti a concedere permessi non retribuiti ai loro dipendenti quando siano, dai gruppi consiliari, ovvero da organismi dello Stato, chiamati a svolgere funzioni politico-amministrative nell'ambito di organismi pubblici regolarmente convocati e nel limite della durata stabilita dalla convocazione stessa o delle eventuali modifiche d'orario stabilite dall'Ufficio di Presidenza nel corso della seduta consiliare.
2. Qualora la convocazione preveda lo svolgimento dei lavori in una fascia oraria continua, tale da non consentire la fruizione di una pausa pranzo, cosi come prevista nel contratto di lavoro, al lavoratore è riconosciuto il diritto di anticipare o posticipare di un'ora l'uscita o il rientro al lavoro dall'inizio o dal termine della seduta.
3. L'assenza o l'uscita anticipata di cui al comma 2 non comporta alcuna decurtazione o penalizzazione, in quanto è un permesso non retribuito di cui al comma 1.
4. I permessi concessi ai sensi del presente articolo non incidono su altri istituti del rapporto di lavoro.
5. Ai fini assicurativi e previdenziali, coloro che sono chiamati a svolgere le funzioni di cui alla presente legge, sono considerati in servizio a tutti gli effetti.".

Art. 2
(Modifica all'articolo 11 della Legge 29 novembre 2022 n.157)

1. Il comma 8, dell'articolo 11 della Legge 29 novembre 2022 n.157 è così modificato:

"8. La misura di cui al comma 2 può essere applicata, in deroga all'articolo 12 della Legge 5 ottobre 2011 n.158, anche ai dipendenti della Pubblica Amministrazione e del Settore Pubblico Allargato, nel rispetto dei limiti e con riferimento alle posizioni, casistiche ed attività individuati

annualmente con regolamento del Congresso di Stato adottato su proposta della Direzione Generale della Funzione Pubblica e del Comitato Esecutivo dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali riconosciute.
Ferma restando la misura massima dell'incentivo prevista al comma 2, lettera c), ai dipendenti della Pubblica Amministrazione e del Settore Pubblico Allargato nelle condizioni di cui al Regolamento 25 settembre 2023 n.9 e successive modifiche, è consentito l'accesso ritardato alla pensione di vecchiaia non oltre il compimento dei settanta anni di età anagrafica, qualora l'interessato sia disponibile e sussista l'interesse pubblico alla prosecuzione del rapporto di lavoro; l'autorizzazione alla prosecuzione del rapporto indica espressamente le motivazioni concretanti il pubblico interesse ed è adottata a condizione che entro due mesi sia emesso il bando di concorso o di selezione volto al reclutamento di personale sulla specifica posizione o sul Profilo di Ruolo (PDR) coperto dal soggetto interessato.".

Art. 2-*bis*

(Riconoscimento straordinario della contribuzione previdenziale per periodi di attività prestata presso lo Stato)

1. In via straordinaria, in favore dei soggetti che abbiano prestato la propria attività in forza di contratto di collaborazione con carattere di continuità, borse di studio o accordo formativo aventi le caratteristiche di cui al punto 12 (dodici), secondo periodo del "Protocollo d'Intesa fra Governo e Organizzazioni Sindacali in relazione al rinnovo del contratto di lavoro per il pubblico impiego ed agli interventi per il superamento del precariato nel Settore Pubblico Allargato" del 26 gennaio 2016, è riconosciuto, in via temporanea e straordinaria, previa domanda, l'esercizio della facoltà di cui all'articolo 8, quarto e quinto comma della Legge 11 febbraio 1983 n.15, secondo le disposizioni del presente articolo.
2. I soggetti che possono avvalersi delle disposizioni del presente articolo sono esclusivamente quelli identificati nel Verbale sottoscritto, in applicazione del punto 12 del Protocollo d'Intesa, dal Direttore della Funzione Pubblica e dalle Organizzazioni Sindacali in data 15 novembre 2016.
3. I soggetti interessati hanno facoltà di presentare, entro il 31 dicembre 2026, domanda all'Ufficio Prestazioni Economiche e Pensioni dell'Istituto per la Sicurezza Sociale volta a esercitare la facoltà di cui all'articolo 8, quarto e quinto comma della Legge n.15/1983, per i periodi di attività effettivamente prestati ai sensi del comma 1 e non coperti da contribuzione previdenziale. Il termine di presentazione della domanda è stabilito a pena di decadenza della possibilità di esercitare la facoltà di cui al presente articolo.
4. La facoltà di cui al comma 3 è riconosciuta esclusivamente con riferimento al periodo in cui i soggetti interessati abbiano prestato la propria opera presso gli uffici, servizi ed organi dello Stato in forza di contratto od accordo di cui al comma 1.
5. L'Ufficio Gestione Personale e l'Ufficio Risorse Umane e Libera Professione comunicano all'Istituto per la Sicurezza Sociale per ciascun soggetto interessato che abbia presentato la domanda ai sensi del comma 3, i periodi di effettivo svolgimento dell'attività di cui al comma 1 e gli importi effettivamente percepiti dal lavoratore. La base retributiva di riferimento è costituita dagli importi effettivamente percepiti dagli interessati rivalutati sulla base dell'indice ISTAT-FOI.
6. I soggetti di cui al comma 2, ai fini dell'esercizio di quanto stabilito nel presente articolo, sono tenuti al versamento all'Istituto per la Sicurezza Sociale di un importo pari alla somma rivalutata che gli stessi avrebbero dovuto corrispondere sugli importi effettivamente percepiti negli anni in cui hanno prestato la propria attività.
7. Ai fini del riconoscimento dei contributi previdenziali ai soggetti di cui al comma 2, lo Stato è tenuto al versamento all'Istituto per la Sicurezza Sociale dell'importo a carico del datore di lavoro pari alla somma rivalutata sulla base retributiva costituita dagli importi effettivamente percepiti dagli interessati negli anni in cui hanno prestato la propria attività. Gli oneri di cui al presente

comma sono imputati sul capitolo di Bilancio 1-10-4530 "Oneri a carico dello Stato per gestione fondo pensioni lavoratori dipendenti".

8. La fruizione, da parte dei soggetti interessati, dell'agevolazione prevista ai superiori commi produce effetti unicamente ai fini del diritto e della determinazione delle prestazioni pensionistiche, senza costituire presupposto né per il rimborso di eventuali ulteriori contribuzioni volontarie effettuate né per pretese, indennizzi, rimborsi, risarcimenti e azioni di qualsiasi natura legate alla qualificazione della prestazione resa ai sensi del comma 1 quale attività di lavoro subordinato.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto delegato, abbiano già avuto accesso al pensionamento.

Art. 3

(Disposizioni finali)

1. L'efficacia della disposizione di cui all'articolo 1 decorre dalla data di ratifica del presente decreto delegato.

2. A partire dalla data di applicazione della Legge Qualificata 16 dicembre 2005 n.186 e fino alla ratifica del presente decreto delegato, al lavoratore autonomo o al libero professionista che ha ricoperto la carica di Capitano Reggente è riconosciuta la copertura previdenziale mediante accredito di contribuzione previdenziale figurativa, valida a tutti gli effetti ai fini del diritto e della determinazione delle prestazioni pensionistiche, senza il rimborso di eventuali contribuzioni volontarie.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 12 novembre 2026/1726 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Gerardo Giovagnoli – William Casali

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Andrea Belluzzi